



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

**Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 49, comma 1, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento acquisita in ALBANIA, paese non appartenente all'Unione Europea, dalla Prof.ssa **Elda LECINI**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

ACCERTATO che la Sig.ra Elda Xeka, così come indicato in maggior parte dei titoli di studio prodotti dall'interessata, è la stessa persona Elda Lecini, indicata nel documento di identità della Repubblica Italiana No. CA06045EY, rilasciato in data 05/09/2019 dal Comune di Feltre, avendo cambiato con il matrimonio, ai sensi della normativa vigente in Albania, il cognome XEKA in quello di marito LECINI, come si evince dal Certificato di Matrimonio rilasciato dall'Ufficio dello Stato civile di Albania in data 09/04/2013;

VISTA la Dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dall'Ambasciata d'Italia in Tirana del 14/05/2013, con la quale si certifica che il titolo indicato nel dispositivo "è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di insegnante per la Scuola Media Inferiore in Albania";

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione

di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina italiana, di madrelingua albanese, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto documenta di aver conseguito in data 09/06/2016 l'attestato a Livello TRE – C1 presso l'Università per stranieri di Siena;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche del citato decreto legislativo n. 206/2007, in combinato disposto con il comma 2, art. 49 del D.P.R.394/99, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno tre anni comprensivo della formazione didattica-pedagogica;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

RITENUTO, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessata, che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative atteso che la formazione professionale attestata verte su materie in parte sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

RITENUTA, ai sensi del comma 3, art. 49 del D.P.R. 394/99, la prova attitudinale è la misura compensativa idonea per il superamento delle carenze sopra descritte;

RILEVATO, che la prova attitudinale consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, in una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata,

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale:

- diploma di istruzione post secondario di abilitazione all'insegnamento: il *Diplomë Nr. KD.6.250*, titolo triennale, indirizzo "Insegnante delle classi I – IV della Scuola Media Inferiore", conseguito presso l'Università Aleksandër Xhuvani di Elbasan (ALBANIA) in data 11/07/2000,

posseduto dalla cittadina italiana Prof.ssa **Elda LECINI**, nata a Luz i Vogel, distretto di Durazzo (ALBANIA) il 23/02/1975, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole primarie, per la classe di concorso:

EE00 INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA

subordinatamente al superamento di una misura compensativa, costituita, ai sensi del comma 3, art. 49 del D.P.R. 394/99 da una prova attitudinale.

Le prove della misura compensativa saranno sostenute nella provincia di BELLUNO, sede di preferenza indicata dall'interessata.

2. La prova attitudinale è così articolata:

- prova pratica intesa come simulazione di una lezione i cui contenuti verranno individuati dalla commissione d'esame sulla base delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria.

- prova orale che dovrà riguardare almeno due tra le seguenti tematiche: elementi ordinamentali fondamentali della scuola primaria (desunti dal DPR 89/2009 e dal DPR 275/1999, per quanto attiene al Piano triennale dell'offerta formativa, come modificato dalla legge 107/2015); contenuti connessi agli obiettivi specifici di apprendimento della lingua italiana, della matematica e delle scienze, della storia, della geografia e delle varie educazioni – arte e immagine, musica ed educazione fisica - così come previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, di cui al DM 254/2012; modalità di valutazione degli apprendimenti degli alunni e certificazione delle competenze (decreto legislativo 62/2017, d.m. 742/2017, per la parte riguardante la scuola primaria); modalità di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, con DSA o con bisogni educativi speciali (legge 104/1992 e legge 170/2010 e successivi decreti e direttive di attuazione); Sistema nazionale di valutazione: Rapporto di autovalutazione, Piano di Miglioramento, Rendicontazione sociale, prove standardizzate; funzionamento degli organi collegiali.

La Commissione sarà formata da un Presidente (dirigente scolastico) del ciclo primario e da due docenti di ruolo della scuola primaria in possesso dei requisiti previsti per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata, purché comprovata da valida giustificazione, la prova attitudinale, ai sensi del comma 2bis dell'art. 23 del D.lgs. n. 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuta una sola volta, su richiesta della persona interessata, non prima di sei mesi.

3. Il giudizio finale motivato della prova attitudinale, di superamento ovvero di non superamento delle prove sostenute, giudizio da pubblicarsi all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e da notificarsi all'interessata, verrà trasmesso dal medesimo Ufficio alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII - che, a seguito del superamento della misura compensativa, adatterà il provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici.

4. Si rimette all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto la cura di ogni necessario adempimento relativo alla tempestiva organizzazione delle misure compensative nei confronti dell'interessata cui verrà comunicato per iscritto, la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento.

5. Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa MARIA ASSUNTA PALERMO

Imposta di bolla assolta in modo virtuale ex art.15 del D.P.R. 642 del 1972.